



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/ A2022-001520 /Uff. IX  
*Affari europei e Internazionali*

Roma, data del protocollo


ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Politiche Europee  
(rif. DPE 0006493-P del 24 giugno 2022)  
[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – COM (2022) 650.

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione per l'informativa qualificata al Parlamento sulla proposta di direttiva in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si fa riserva di inviare la relativa tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto unionale e le norme nazionali vigenti, ai sensi del comma 5 del citato art. 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sempreviva



## Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)

- **Codice della proposta:** COM(650) 2022 del 27/04/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0134(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno.

### Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva in oggetto, nell'ambito dell'ampio quadro normativo che la Commissione intende creare con le proposte legislative del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo", ha l'obiettivo di risolvere le ricorrenti carenze individuate nelle politiche dell'UE in materia di migrazione legale e della sua effettiva mobilità all'interno dell'UE, per creare una concreta attrattività delle competenze e dei talenti degli stranieri regolari, di cui la crescita economica dell'Unione ha bisogno, anche in termini di aumento complessivo del gettito fiscale e di incremento della capacità produttiva. La presente proposta è volta, quindi, a facilitare l'acquisizione del permesso di lungo soggiorno, secondo regole uniformi in tutta l'Unione e a favorire la mobilità dei migranti legali da un paese membro ad un altro, senza troppe condizioni ostative. Sebbene la direttiva 2003/109/CE sia entrata in vigore il 23 gennaio 2006, la sua attuazione da parte degli Stati membri, come risulta anche dall'ultima Relazione della Commissione del 2019<sup>1</sup>, non si può considerare uniforme, a causa delle molte variazioni nella sua applicazione in ordine, per esempio:

- alle categorie escluse dall'applicazione;
- alla prova documentale delle risorse economiche ritenute sufficienti e del periodo di possesso;
- alle attestazioni documentali di sistemazione adeguata e condizioni di integrazione (per es. conoscenza della lingua);
- al periodo massimo di assenza dal territorio dell'Unione consentito;
- alle restrizioni nei casi di attività lavorative o autonome riservate ai cittadini UE o del SEE.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria e ad

<sup>1</sup> Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – COM (2019) 161 final del 29.3.2019 (All.1)

adottare le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Si ritiene rispettato il principio della sussidiarietà in quanto la rifusione della direttiva in esame intende perseguire una maggiore armonizzazione, semplificazione ed uniformità delle normative nazionali di recepimento nel riconoscere il diritto al permesso di soggiorno permanente e nell'agevolare la mobilità dei migranti legali all'interno dell'UE. La predisposizione di norme che riescano a favorire la circolazione della migrazione regolare possono essere stabilite soltanto a livello dell'Unione, in particolare, per quel che riguarda il rafforzamento dei diritti degli stranieri regolari e l'accesso facilitato allo *status* di soggiornante di lungo periodo dell'UE. Tale processo di rimodulazione di alcune norme della direttiva vigente, garantirebbe una condizione di soggiorno sicuro e stabile per cittadini di paesi terzi che non potrebbero, altrimenti, soddisfare le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza ma la cui presenza è ritenuta fondamentale per rafforzare la competitività e la crescita economica dell'UE.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che le modifiche proposte siano limitate a quegli aspetti della direttiva vigente in ordine ai quali gli Stati membri non possono intervenire, unilateralmente, con risultati soddisfacenti e, nel contempo, che l'onere amministrativo per i portatori di interessi non risulti sproporzionato rispetto agli obiettivi da raggiungere, anche perché tali misure si dovrebbero limitare ad aggiornare o integrare le procedure già in essere in virtù dell'adozione dell'opzione 3, cioè quella preferita. Tale scelta, effettuata tra le opzioni strategiche legislative scaturite dalla sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto<sup>2</sup> della direttiva in esame, prevede, infatti, una revisione mirata a semplificare le procedure di acquisizione dello *status* in questione, pur conservando la possibilità di declinare a livello nazionale le disposizioni unionali, diversamente da quanto previsto dall'opzione 4, finalizzata alla creazione di un unico *status* di soggiorno permanente dell'UE, con abolizione dei regimi nazionali. In particolare, i necessari adattamenti delle procedure amministrative da parte degli Stati membri sono ritenuti proporzionati alla luce dei previsti miglioramenti della situazione dei cittadini di paesi terzi, delle maggiori opportunità per i datori di lavoro e delle semplificazioni per le amministrazioni nazionali.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

Si ritiene siano molte le novità introdotte dalla rifusione della Direttiva 109/2003, volte a creare una maggiore facilità nell'acquisire lo *status* di lungo soggiornante nonché nello scegliere di soggiornare e lavorare non in unico Stato membro. In tal senso le novità più rilevanti riguardano, sicuramente, la possibilità di cumulare in diversi Stati membri i periodi di soggiorno necessari per la concessione dello *status* in parola. Altra facilitazione è consentita da quanto disposto all'art. 5, laddove, in ordine alla dimostrazione delle risorse economiche da possedere, la sussistenza delle quali non si ritiene condizione imprescindibile per il riconoscimento dello *status*, viene considerata la possibilità che un soggetto terzo possa fornire le necessarie garanzie economiche. Ulteriori misure atte a favorire una maggiore accessibilità al lungo soggiorno e a rafforzare la parità di trattamento dei migranti lungosoggiornanti con i cittadini UE, riguardano l'estensione del periodo in cui poter essere assenti dal territorio dell'Unione - da 12 a 24 mesi, inclusa una ulteriore possibile deroga - senza perdere lo *status* acquisito e l'ampliamento dei settori di

<sup>2</sup> Documento di lavoro sei Servizi della Commissione – Sintesi della Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento COM 650/22 – SWD (2022)650 final (AII. 2)

protezione sociale di cui poter beneficiare. Infine, si è dell'avviso che, ai fini della sicurezza nazionale, proprio alla luce delle maggiori facilitazioni previste per la mobilità del soggiorno in più Stati membri, sarebbe auspicabile la creazione di una banca dati comune, che raccolga le informazioni relative alla regolare permanenza del cittadino straniero nei diversi paesi membri. Attualmente infatti lo scambio informativo tra Paesi membri interessati dalla mobilità del lungosoggiornante avviene tramite comunicazioni tra i *punti di contatto* nazionali designati.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Si ritiene ampiamente condivisibile l'intento del legislatore unionale nell'affrontare le carenze della direttiva 2003/109/CE per le finalità già dette, ponendo in essere politiche dell'UE che favoriscano la migrazione legale e la sua effettiva mobilità all'interno dell'UE. Si considera tuttavia opportuna una più accurata riflessione e ponderazione delle misure che dovrebbero favorire l'integrazione dei migranti regolari attraverso il rafforzamento della "parità di trattamento" (art. 12). La proposta di rifusione introduce, infatti, importanti modifiche volte a rafforzare i diritti e a migliorare il processo di integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, come la possibilità di acquisto di edilizia privata o l'accesso a tutte le prerogative previste dal regolamento 883/2004.

## 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

*Esempio:*

- *tempistica di adozione prevista*
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.*
- *elementi di criticità;*
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:*
  - *in merito alle disposizioni generali ...;*
  - *in merito al capo ...;*
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*Esempio:*

- *costi;*
- *nuove risorse;*
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
- *eventuale riserva (es: "si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi").*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Vedi Tabella concordanza*

- 

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*Esempio:*

- *La norma incide/non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

#### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Esempio:*

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*Esempio:*

- *impatto positivo/negativo su ... perché (es. semplificazione procedure; maggiore informazione, ecc.);*
- *Costi: economico-finanziari, altri oneri, ecc.*

#### **Altro**

*Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

**Tabella di corrispondenza****ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| <b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b><br>(articolo e paragrafo) | <b>Norma nazionale vigente</b><br>(norma primaria e secondaria) | <b>Commento</b><br>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |